

PARERE 18 MAGGIO 2012
196/2012/I/EFR

PARERE AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA, PROPOSTA DAL GSE, PER LA CERTIFICAZIONE DELLA QUOTA DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI RINNOVABILI

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come integrato e modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2009);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 19 luglio 2006, n. 152/06;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, anche denominato TIV;
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2008, ARG/elt 28/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 28/08);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, PAS 6/10 (di seguito: deliberazione PAS 6/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/elt 189/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 189/11);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2010, prot. Autorità n. 2534 del 19 gennaio 2010, successivamente integrata con lettera del 22 febbraio 2010, prot. Autorità n. 8545 del 23 febbraio 2010 (di seguito: lettera del 13 gennaio 2010);

- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2012, prot. Autorità n. 12621 del 23 aprile 2012 (lettera del 18 aprile 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 73/07 prevede che le imprese di vendita di energia elettrica forniscano, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti e indichino le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su proposta dell'Autorità;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 28/08, ha approvato la proposta di cui al precedente alinea;
- il decreto ministeriale 31 luglio 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 73/07, ha definito le modalità secondo le quali le imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali:
 - relative alla composizione del mix di fonti energetiche primarie, utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle medesime imprese;
 - relative all'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia;
- il decreto ministeriale 31 luglio 2009 non riguarda le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che sono invece state definite dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 104/11, avvalendosi, per quanto possibile, degli strumenti già resi disponibili dal medesimo decreto ministeriale;
- il decreto ministeriale 31 luglio 2009, tra l'altro, ha previsto che il Gestore dei Servizi Energetici - GSE (di seguito: GSE) definisca una procedura che consenta di:
 - a) certificare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore in ciascun anno, qualora la produzione annua sia non inferiore a 1 MWh;
 - b) identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica corrispondente alla suddetta certificazione;
 - c) trasferire la certificazione dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti in maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto,
 e che la predetta procedura venga approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità;
- la prima procedura, di cui al precedente alinea, è stata trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Autorità, ai fini del parere di competenza, con lettera del 13 gennaio 2010; in relazione ad essa, l'Autorità, con deliberazione PAS 6/10, aveva espresso un parere favorevole con alcune precisazioni finalizzate a conferire maggiore chiarezza alle indicazioni contenute nella procedura elaborata dal GSE;
- con la lettera del 18 aprile 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità, ai fini del parere di competenza, una versione più aggiornata della procedura sopra richiamata, evidenziando che le modifiche più significative apportate riguardano:

- l'ottimizzazione di alcuni aspetti organizzativi relativi alla qualifica degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
- l'utilizzo, anche ai fini dello scambio delle certificazioni di origine di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009, della piattaforma predisposta dal GME per la negoziazione delle medesime certificazioni, secondo quanto previsto dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 104/11, al fine di ridurre i costi amministrativi complessivamente sostenuti;
- il conseguente ricalcolo del valore unitario dei corrispettivi da riconoscere al GSE al fine dell'emissione e dello scambio delle certificazioni di origine di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009;
- il ricalcolo del valore unitario dei corrispettivi di cui il GSE richiede il riconoscimento al fine dell'emissione e dello scambio delle certificazioni di origine ha condotto alla conferma del valore, pari a 3 c€/MWh per ogni transazione, già precedentemente previsto;
- la conferma del valore, di cui al precedente alinea, indurrebbe i produttori di energia elettrica e le società di vendita a sostenere costi complessivamente superiori a quelli precedentemente sostenuti poiché, al contributo richiesto dal GSE, si andrebbe a sommare un nuovo contributo, pari a 0,5 c€/MWh per ogni transazione, definito dal GME al fine di coprire i costi di gestione della propria piattaforma di scambio e già approvato dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 189/11.

RITENUTO OPPORTUNO:

- formulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 31 luglio 2009, il parere ai fini dell'approvazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della procedura proposta dal GSE per la certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- esprimere, in particolare, un parere favorevole sull'intera procedura, a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche:
 - a) il valore unitario dei corrispettivi da riconoscere al GSE dovrebbe essere al più posto pari a 2,5 c€/MWh per ogni transazione, al fine di mantenere, in assenza di dati di costo a consuntivo, un onere in capo ai produttori e alle società di vendita pari a quello previgente;
 - b) il valore unitario di cui alla lettera a) dovrebbe essere riesaminato al termine del primo di anno di applicazione, affinché se ne possa valutare la congruità anche sulla base dei dati di consuntivo

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 31 luglio 2009, parere favorevole in relazione alla procedura proposta dal GSE per la certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche:
 - a) il valore unitario dei corrispettivi da riconoscere al GSE dovrebbe essere al più posto pari a 2,5 c€/MWh per ogni transazione;

- b) il valore unitario di cui alla lettera a) dovrebbe essere riesaminato al termine del primo di anno di applicazione, affinché se ne possa valutare la congruità anche sulla base dei dati di consuntivo. A tal fine, il GSE trasmette tutte le informazioni utili a descrivere le attività svolte e le attività da svolgere nel corso dell'anno seguente, dando evidenza dei relativi costi a consuntivo e previsionali;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 maggio 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni